

ESTRATTO degli artt. 2 e 4 del DECRETO LEGGE 26 ottobre 2009 n.148, così come modificato dalla Legge 159/2010

## RATIFICA DECRETO LEGGE 29 SETTEMBRE 2009 N.137

### DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATE

“Art. 2 (Requisiti e condizioni previsti per gli Istituti di vigilanza privata)

Può essere titolare di una licenza avente ad oggetto l'esercizio di un'attività di vigilanza solo chi è in possesso dei seguenti **requisiti**:

1. non avere in corso procedimenti penali e non essere stato soggetto a condanne penali per reati dolosi;
2. non esercitare l'attività di investigazione privata;
3. non avere un comportamento o avere compiuto degli atti contrari all'onore, alla morale ovvero tali da recare pregiudizio alla sicurezza di persone o di beni e all'immagine del ruolo della Guardia Giurata;
4. non essere dipendente, collaboratore, socio o amministratore di enti e/o società pubbliche o a partecipazione pubblica sammarinesi o esteri.”

Il requisito di cui al punto 3 del presente articolo, verrà verificato dal Coordinatore del Dipartimento di Polizia, ovvero, in caso di sua assenza, dal Comandante della Gendarmeria e l'esito della verifica sarà trasmesso all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio (...)

Art. 4 (Guardie Giurate)

Possiede la qualifica di “Guardia Giurata” il soggetto che viene iscritto nel “Registro delle Guardie Giurate” istituito presso il Comando della Gendarmeria.

**L'iscrizione avviene dopo che:**

- a) il Comando della Gendarmeria abbia verificato il possesso del soggetto richiedente dei requisiti di cui al 1° comma dell'articolo 2 del presente decreto-legge e della sua idoneità psico-fisica alla mansione specifica;
- b) il soggetto richiedente abbia sostenuto l'apposito esame predisposto a cura del Coordinatore del Dipartimento di Polizia, ovvero, in caso di sua assenza, dal Comandante della Gendarmeria;
- c) il soggetto richiedente abbia prestato giuramento davanti al Coordinatore del Dipartimento di Polizia o, in sua assenza, davanti al Comandante della Gendarmeria con la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente le leggi e le altre disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica di San Marino e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza, nel rispetto dei diritti dei cittadini”.

Per sostenere l'esame di cui alla lettera b) del comma precedente, il candidato dovrà obbligatoriamente seguire un apposito corso a pagamento i cui contenuti saranno stabiliti dal Comando della Gendarmeria e che si svolgerà in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale.

Possono iscriversi nel Registro anche i non residenti, fatta salva la normativa in materia di collocamento e di assunzione del personale non iscritto nelle liste di avviamento al lavoro.

L'iscrizione al Registro delle Guardie Giurate ha validità un anno. Il rinnovo dell'iscrizione avverrà su richiesta della Guardia Giurata e a seguito della verifica, da parte del Comando della Gendarmeria, della permanenza in capo al richiedente dei requisiti posseduti al momento della prima iscrizione.

Nel caso in cui il Comando della Gendarmeria venga a conoscenza del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti in capo a un soggetto per l'iscrizione al Registro delle Guardie Giurate procederà alla cancellazione immediata del soggetto stesso dal Registro e ne darà comunicazione all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e all'Istituto presso cui la Guardia Giurata presta servizio.

Ogni Guardia Giurata deve indossare un cartellino di riconoscimento e una divisa tale da non ingenerare alcuna confusione con le divise dei corpi del Dipartimento di polizia e degli altri corpi militari.

Per poter espletare il servizio di vigilanza armata le Guardie Giurate necessitano di una specifica autorizzazione rilasciata dal Coordinatore del Dipartimento di Polizia o, in sua

assenza, dal Comandante della Gendarmeria, a seguito del superamento di un apposito esame. L'autorizzazione vale un anno e, alla scadenza, può essere rinnovata. Dopo il primo rilascio, per il rinnovo provvede il Comandante della Gendarmeria.

Le Guardie Giurate possono essere chiamate a concorrere nelle operazioni di protezione civile.

Gli amministratori degli Istituti di vigilanza sono tenuti a richiedere ogni anno al proprio personale, il certificato di regolare iscrizione nell'apposito Registro delle Guardie Giurate.

Il nulla osta rilasciato dall'Ufficio del Lavoro per l'assunzione di una Guardia Giurata è subordinato alla verifica della regolare iscrizione dello stesso nel Registro delle Guardie Giurate.

Alle Guardie Giurate, che nell'ambito delle loro funzioni commettano reati dolosi, sarà applicata la pena prevista per tali fattispecie aumentata di un grado.